

Spettabili Clienti

Loro sedi

CIRCOLARE N. 3 – 16 GENNAIO 2020

## D.L. COLLEGATO ALLA FINANZIARIA 2020 ESTEROMETRO: NUOVE SCADENZE DAL 2020

Cambiano ancora le scadenze per la trasmissione dell'*esterometro* (comunicazione dei dati delle operazioni attive e passive intercorse con soggetti residenti in Paesi UE o Extra UE).

In sede di conversione in legge del D.L. 124/2019 (Decreto Fiscale Collegato alla Legge di bilancio 2020) è stato previsto che **la trasmissione telematica è effettuata trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.**

Le scadenze per i dati relativi al 2020 sono le seguenti:

<b>Periodo di riferimento 2020</b>	<b>Scadenza della comunicazione</b>
I trimestre 2020	30.4.2020
II trimestre 2020	31.7.2020
III trimestre 2020	2.11.2020
IV trimestre 2020	1.2.2021

Sull'argomento si rimanda anche alle circolari dello Studio n. 6-7-11/2019.

### DISPOSIZIONI VARIE

#### **CONSUMATORI FINALI NON RESIDENTI**

Va ricordato che l'*esterometro* deve essere inviato anche per le operazioni verso i consumatori finali non residenti in Italia, tranne il caso degli esercenti che emettono fatture per le operazioni di "tax free shopping" (che vengono trasmesse tramite il sistema Otello).

Anche per le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche non residenti, i dati delle relative fatture (non elettroniche anche per il 2020, per divieto espresso) non vanno comunicati nell'*esterometro*, ai fini della tutela dei dati personali legati alla salute.

#### **REGIME SANZIONATORIO**

Con la modifica oggetto della presente informativa, il termine di presentazione e la soglia massima della sanzione ora hanno la medesima periodicità, atteso che attualmente per l'omessa o errata trasmissione delle

operazioni transfrontaliere è prevista una sanzione pari a € 2,00 per ogni fattura, entro il limite di € 1.000,00 "per ciascun trimestre".

Non trova applicazione il "cumulo giuridico", pertanto le sanzioni per ogni singola fattura (i cui dati sono stati comunicati o sono stati comunicati in modo errato) devono sommarsi singolarmente.

### **ESONERI**

Sono esonerati dalla comunicazione in esame i soggetti che operano in base al c.d. regime di vantaggio (minimi) e al regime forfetario.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.  
Cordiali saluti.

STUDIO FUSETTI E ASSOCIATI

*Le circolari e gli articoli pubblicati sono consultabili anche sul sito dello Studio al seguente link*  
<https://studiofusetti.com/>